

Risposta alla richiesta incontro

Buongiorno,

facciamo seguito alla vostra corrispondenza giusta la quale chiedete un incontro con Assessore per precisare quanto segue:

Sulla base di quanto stabilito dal DECRETO 21 agosto 2019, n. 127, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che fornisce le indicazioni per le misure finalizzate ad assicurare la tutela dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro, si applicano nelle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento dei vigili del fuoco.

In particolare, la valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi delle strutture ministeriali e dei comandi provinciali dei VVF sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.

La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.

Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro delle strutture ministeriali e dei comandi provinciali dei VVF, le funzioni di medico competente, figura alla quale spetta la decisione di sottoporre i lavoratori ad analisi per la valutazione di eventuali esposizioni a sostanze rilevate dalla valutazione dei rischi, sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico.

Pertanto, la Regione Piemonte non ha alcuna competenza, né giuridica né tecnica, per attivare una sorveglianza sanitaria basata su un biomonitoraggio (sangue e urine) per la valutazione della presenza di Pfas per il personale che opera nelle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e non dispone di informazioni sufficienti (tipologia di Pfas presenti, livelli di

esposizione dei diversi lavoratori, attività di sorveglianza sanitaria in atto, ecc.) che evidenzino carenze nell'approccio adottato dalle funzioni di valutazioni del rischio e di medicina del lavoro competenti per le strutture ministeriali e dei comandi provinciali dei VVF.

Cordiali saluti,

Ufficio Segreteria

Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria ed Edilizia sanitaria

Grattacielo Piemonte,

Piazza Piemonte 1, 10127 Torino

[assessore.salute@regione.piemonte.it](mailto:assessore.salute@regione.piemonte.it)